COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2024
COM(2024) 452 final

2024/0249 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2023/1115[1] stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di prodotti interessati, elencati nel suo allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. In particolare, mira a garantire che le materie prime e i prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati solo se sono a deforestazione zero, sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione e sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. La maggior parte delle disposizioni di tale regolamento si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024.

Per garantire che il regolamento (UE) 2023/1115 consegua i suoi obiettivi, gli operatori e i commercianti che mettono a disposizione sul mercato o esportano i prodotti interessati sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza al fine di dimostrarne la conformità alle prescrizioni di tale regolamento. Spetta agli operatori condurre un esame e un'analisi approfonditi delle proprie attività commerciali, il che implica sostanzialmente raccogliere i dati pertinenti ai fini del regolamento (UE) 2023/1115, nonché l'opportuna documentazione giustificativa, da ciascun fornitore.

La Commissione ritiene che la data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbe essere posticipata di 12 mesi per consentire agli Stati membri, ai paesi partner esportatori, agli operatori e ai commercianti di essere meglio preparati e per consentire a questi ultimi di istituire pienamente i necessari sistemi di dovuta diligenza che coprano tutte le materie prime e i prodotti interessati, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2023/1115. Laddove necessario, la proroga consentirà inoltre un ulteriore dialogo con i paesi terzi, molti dei quali hanno espresso preoccupazioni in merito ai tempi di attuazione troppo brevi.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nella comunicazione del 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"[2], la Commissione si è impegnata a "*valutare le misure regolamentari e non regolamentari addizionali dal lato della domanda volte a garantire parità di condizioni e una comprensione comune delle catene di approvvigionamento a deforestazione zero, al fine di aumentare la trasparenza delle catene di approvvigionamento e ridurre al minimo i rischi di deforestazione e degrado forestale connessi alle importazioni di beni nell'UE*". Tale impegno è stato poi confermato nel Green Deal europeo[3] così come nella

1 Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta*, (COM(2019) 352 final).

3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Il Green Deal europeo* (COM(2019) 640 final).

strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030[4] e nella strategia "Dal produttore al consumatore"[5];queste ultime hanno in particolare annunciato una proposta legislativa corrispondente nel 2021. L'adozione del regolamento (UE) 2023/1115 è coerente con gli obiettivi generali del Green Deal europeo e con tutte le iniziative sviluppate nell'ambito dello stesso, di cui è parte integrante.

La presente proposta non modifica alcuna norma sostanziale del regolamento (UE) 2023/1115, ma mira semplicemente a concedere agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti più tempo per prepararsi e conseguire la conformità agli obblighi ivi previsti. Sebbene tutti gli elementi necessari per l'attuazione siano tecnicamente pronti, la proposta risponde alle preoccupazioni espresse nell'UE e dai partner internazionali concedendo più tempo agli operatori e ai commercianti per apportare gli adeguamenti necessari così da ridurre al minimo l'impatto sulle imprese che rispettano gli obiettivi del regolamento.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'UE è competente nel settore della deforestazione e del degrado forestale in forza degli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla protezione dell'ambiente. Ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici sono definiti obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 191 TFUE, l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE dovrebbe pertanto essere utilizzato come base giuridica della proposta.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente iniziativa è coerente con il principio di sussidiarietà. Data la necessità di modificare il regolamento (UE) 2023/1115 rinviandone l'applicazione, gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti dagli Stati membri stessi.

• Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare tali questioni senza una proposta di modifica della data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 e delle date connesse.

• Scelta dell'atto giuridico

La proposta modifica il regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale solo per quanto riguarda il

4 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita* (COM(2020) 380 final).

5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente* (COM(2020) 381 final).

posticipo della data di applicazione e delle date connesse. Dovrebbe pertanto assumere la stessa forma di atto, ossia un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha intrattenuto intensi scambi con diversi Stati membri, paesi terzi, operatori e commercianti, i quali hanno sostenuto che occorre loro più tempo per prepararsi all'applicazione del regolamento a causa delle sfide che devono affrontare, tra l'altro per istituire sistemi di dovuta diligenza riguardanti le materie prime e i prodotti interessati.

- **Valutazione d'impatto**

Per la proposta[6] che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2023/1115 era stata effettuata una valutazione d'impatto. La presente proposta modifica solo la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 e le date connesse.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'obiettivo principale della presente proposta è posticipare di 12 mesi la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 per consentire agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di essere meglio preparati e nelle condizioni di adempiere pienamente agli obblighi che incombono loro a norma di tale regolamento.

La proposta non modifica la sostanza delle norme, limitandosi a posticipare di 12 mesi la loro data di applicazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa che illustra le implicazioni per le risorse di bilancio, umane e amministrative è stata allegata alla proposta che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2023/1115.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente proposta modifica la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 e le date connesse. Poiché la sostanza delle norme resta invariata, la valutazione dell'attuazione rimane la stessa della proposta che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2023/1115.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta riguarda la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 e le date contenute in altre disposizioni connesse, in particolare il potere conferito alla Commissione di classificare i paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o elevato, l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010, le disposizioni transitorie e le disposizioni

[6] DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE - VALUTAZIONE DI IMPATTO sul tema "ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato a prodotti immessi sul mercato dell'UE" che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010", EUR-Lex - 52021SC0326 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

sull'applicazione differita del regolamento (UE) 2023/1115 alle microimprese o alle piccole imprese. Ciò significa che le norme che prevedono obblighi sostanziali, di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115, si applicheranno a decorrere dal 30 dicembre 2025 anziché dal 30 dicembre 2024. Altre date connesse saranno adeguate di conseguenza per differire di 12 mesi l'applicazione delle rispettive norme. Tuttavia, per fornire agli operatori e ai commercianti le informazioni sull'attribuzione del livello di rischio ai paesi di produzione interessati con largo anticipo rispetto all'inizio dell'applicazione dei loro obblighi di dovuta diligenza, la data entro cui la Commissione deve classificare i paesi o parti di essi che presentano un rischio basso o elevato deve essere rinviata solo di sei mesi.

La presente proposta è motivata dal fatto che i paesi terzi, gli Stati membri, gli operatori e i commercianti hanno bisogno di più tempo per essere meglio preparati e per garantire un avvio agevole di questo importante atto normativo che combatte la deforestazione.

2024/0249 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

visto il parere del Comitato delle regioni[8],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/1115[9] è stato adottato per ridurre la deforestazione e il degrado forestale. Esso stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di prodotti interessati, elencati nel suo allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. In particolare, mira a garantire che le materie prime e i prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati solo se sono a deforestazione zero, sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione e sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. La maggior parte delle disposizioni di tale regolamento si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024.

(2) Per garantire che il regolamento (UE) 2023/1115 consegua i suoi obiettivi, gli operatori e i commercianti che mettono a disposizione sul mercato o esportano i prodotti interessati sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 dello stesso al fine di dimostrare la conformità dei prodotti interessati alle prescrizioni di tale regolamento. Spetta agli operatori condurre un esame e un'analisi approfonditi delle proprie attività commerciali, il che implica sostanzialmente raccogliere i dati pertinenti ai fini del regolamento (UE) 2023/1115, nonché l'opportuna documentazione giustificativa, da ciascun fornitore.

(3) La Commissione ha adottato misure importanti per facilitare l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, dialogando con gli Stati membri e i portatori di

7 GU C, [...], [...], ELI: [...].

8 GU C, [...], [...], ELI: [...].

9 Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

interessi. In particolare il documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero offre indicazioni agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti sui principali obblighi sanciti dal regolamento (UE) 2023/1115 e chiarisce, tra l'altro, l'interpretazione della definizione di "uso agricolo", in particolare in relazione alla conversione delle foreste in terreni non destinati a un uso agricolo, come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(4) Inoltre, la comunicazione sul quadro strategico per l'impegno nella cooperazione internazionale fornisce una struttura globale per la cooperazione con i paesi terzi al fine di agevolare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/115. Delinea infine i principi generali di cui la Commissione intende avvalersi per classificare i paesi (o parti di essi) come a basso e ad alto rischio conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115.

(5) Il regolamento di esecuzione del [xx 2024] relativo al funzionamento del sistema di informazione a norma del regolamento (UE) 2023/1115 definisce un sistema di informazione e consente agli operatori e ai commercianti e, se del caso, ai loro rappresentanti autorizzati, alle autorità competenti e alle autorità doganali di accedervi al fine di adempiere ai rispettivi obblighi stabiliti nel regolamento. Gli operatori e i commercianti sarebbero quindi in grado di registrare e presentare dichiarazioni di dovuta diligenza anche prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115.

(6) La Commissione ritiene che la data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono gli obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbe essere posticipata di 12 mesi. Si tratta di un elemento oggettivamente necessario per consentire ai paesi terzi, agli Stati membri, nonché agli operatori e ai commercianti di essere pienamente preparati, e per consentire in particolare a questi ultimi di istituire i necessari sistemi di dovuta diligenza per tutte le materie prime e tutti i prodotti interessati, in modo da essere in grado di adempiere pienamente ai loro obblighi.

(7) Alla luce del rinvio di 12 mesi della data di applicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115, le date di cui ad altre disposizioni connesse, in particolare l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010, le disposizioni transitorie e le disposizioni sull'applicazione differita del regolamento (UE) 2023/1115 alle microimprese o alle piccole imprese, dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

(8) Tuttavia, per far pervenire agli operatori e ai commercianti le informazioni sull'assegnazione del rischio ai paesi di produzione interessati con largo anticipo rispetto all'inizio dell'applicazione dei loro obblighi di dovuta diligenza, la data entro la quale la Commissione deve classificare i paesi o parti di essi che presentano un rischio basso o elevato dovrebbe essere rinviata solo di sei mesi.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1115,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1115

Il regolamento (UE) 2023/1115 è così modificato:

1) all'articolo 29, paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"L'elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2, non oltre il 30 giugno 2025.";

2) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 37*

Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2025.

2. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2028 devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.";

3) all'articolo 38, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

3. Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2026.".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*